Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 17 agosto 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020.- Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 23 marzo 1956, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dal regio decreto 30 aprile 1851, ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di:

VANONI on. prof. Ezio, con la seguente motivazione:

« Iniziata ancor giovanissimo la carriera universitaria, portò nella propria attività, interamente dedicata al progresso della scienza ed al miglioramento sociale del popolo, tutto l'impegno ed il fervore del Suo animo nobile.

« Entrato nella vita politica attiva, ricoprì ininterrottamente per tredici anni delicati incarichi di governo, tenendo alto il prestigio dell'Italia anche in numerosi consessi internazionali, con una intensità ed una tenacia che dovevano portarlo, nel fiore della maturità, a chiudere, al posto di lavoro, la propria esistenza terrena.

« Da tempo sofferente di un grave male, rifiutò ogni consiglio di riposo, facendo così olocausto della Sua ancor giovane vita per compiere fino in fondo il Suo arduo dovere al servizio della Patria.

« Esempio fulgidissimo di altissima dedizione alla Società ed al Paese ».

(3550)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 893.

Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dalla data della firma dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in conformità al disposto dell'art. 23 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — TAMBRONI — MEDICI — VIGORELLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 78. — CARLOMAGNO

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento della manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania

nel desiderio di approfondire e di stringere sempre più nell'interesse reciproco le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarietà europea, nonchè di consolidare i legami d'amicizia esistenti fra di loro,

nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera ed un pieno sfruttamento delle possibilità di produzione,

nella convinzione che questi sforzi servono l'interesse comune dei loro popoli e promuovono il loro progresso economico e sociale

hanno concluso il seguente Accordo sul reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania (qui appresso denominato Governo Federale), qualora constati una penuria di mano d'opera e desideri rimediarvi mediante ammissione di lavoratori di cittadinanza italiana comunica al Governo italiano le professioni o gruppi di professioni nonchè il fabbisogno numerico approssimativo di mano d'opera.

(2) Il Governo italiano informa il Governo federale se in linea di massima, vede la possibilità di soddisfare tale fabbisogno.

(3) In base a queste comunicazioni i due Governi si accordano sull'entità, sulle professioni o gruppi di professioni ed eventualmente sull'epoca in cui devono svolgersi le operazioni di reclutamento ed il collocamento dei lavoratori di cittadinanza italiana nella Repubblica federale.

Articolo 2

(1) Il reclutamento ed il collocamento di lavoratori per la Repubblica federale è di competenza da parte italiana del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (qui appresso denominato Ministero del Lavoro) e da parte tedesca della Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (qui appresso denominata Bundesanstalt).

(2) A questo fine le due Autorità agiscono in collaborazione; esse cercheranno di sollecitare, nonchè di semplificare — per quanto sembri opportuno e possibile nel quadro delle disposizioni del presente Accordo — la procedura di reclutamento e di collocamento stabilita nell'Accordo stesso.

Articolo 3

(1) La Bundesanstalt delega di volta in volta una Commissione per l'Italia (qui appresso denominata Commissione tedesca) con i compiti relativi al reclutamento ed al collocamento di lavoratori italiani, essa stabilisce il luogo del suo lavoro e la durata di esso d'accordo con il Ministero del Lavoro.

(2) Il Ministero del Lavoro mette gratuitamente a disposizione della Commissione tedesca i locali necessari, con gli ordinari mobili d'ufficio. Gli Uffici provinciali del Lavoro assisteranno efficacemente la Commissione tedesca nell'espletamento dei suoi compiti.

(3) Il Governo italiano può inviare di volta in volta presso la Bundesanstalt una propria Commissione se da ambo le parti se ne ravvisi l'opportunità.

CAPITOLO II

RECLUTAMENTO E COLLOCAMENTO

Articolo 4

(1) La Commissione tedesca porta a conoscenza del Ministero del Lavoro le offerte di impiego dei datori di lavoro tedeschi, ai sensi degli accordi presi con l'articolo 1 comma 3.

(2) Le offerte di lavoro contengono precisazioni circa il mestiere, il grado di qualificazione e le eventuali altre richieste del datore di lavoro in merito al lavo-

ratore, il genere di impiego e la sua prevista durata, le caratteristiche del lavoro da compiere, le specifiche condizioni di salario e di lavoro, nonchè le possibilità di alloggio, di vitto ed infine altre indicazioni essenziali per il lavoratore.

Articolo 5

(1) Il Ministero del Lavoro prende le misure necessarie per far conoscere le offerte di lavoro; raccoglie le relative domande degli aspiranti e si occupa della preselezione professionale e sanitaria.

(2) Il Ministero del Lavoro presenta i candidati alla Commissione tedesca. Non saranno presentati i candidati per i quali il certificato penale indica condanne diverse da quelle di lieve entità ed i candidati noti alle Autorità di polizia per ripetuto comportamento asociale.

(3) Il Ministero del Lavoro rilascia un attestato del risultato dell'esame professionale ed un attestato del risultato dell'esame medico secondo i modelli bilingui figuranti agli allegati 1 e 2.

Articolo 6

Al momento della presentazione i candidati italiani devono consegnare alla Commissione tedesca i documenti seguenti:

i due attestati di cui all'art. 5 sui risultati degli esami per l'idoneità professionale e sanitaria;

un documento d'identità con fotografia;

il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco;

il certificato relativo allo stato di famiglia.

Articolo 7

(1) A sua volta la Commissione tedesca constata che sono state adempiute le condizioni previste nel presente Accordo per l'assunzione dei candidati italiani, in particolare per quanto riguarda la loro idoneità professionale e sanitaria ai posti di lavoro da occupare.

(2) Le modalità e l'estensione dell'esame sanitario sono indicate nell'allegato 3.

Articolo 8

(1) I datori di lavoro tedeschi, che decidono sull'ingaggio dei candidati proposti dalla Commissione tedesca, possono prendere la loro decisione anche nel luogo ove la Commissione tedesca svolge la sua attività.

(2) La Commissione tedesca comunica immediatamente al Ministero del Lavoro la decisione del datore di lavoro. Nel caso di una decisione negativa la Commissione tedesca si adopererà a proporre il candidato per un altro posto di lavoro adatto. La Commissione tedesca informerà di ciò il Ministero del Lavoro. In tutti i casi il Ministero del Lavoro informa i candidati della decisione che li riguarda.

Articolo 9

(1) La Commissione tedesca rimette ai lavoratori italiani prima della loro partenza un contratto di lavoro bilingue secondo il modello di cui all'allegato 4, firmato dal datore di lavoro o da un suo delegato debitamente autorizzato. Il contratto di lavoro deve essere firmato dal lavoratore e munito del visto della Commissione tedesca.

(2) Le Autorità italiane provvederanno a che il lavoratore ottenga un passaporto nazionale e si rechi al più presto possibile sul luogo di partenza. Qualora sia previsto un termine preciso di assunzione, il candidato dovrà giungere al luogo di partenza a una data che, tenuta presente la sosta e la durata del viaggio, assicuri l'inizio dell'occupazione in tempo utile.

(3) La Commissione tedesca provvede a munire gratuitamente i passaporti dei lavoratori del visto tedesco di entrata se le Autorità della Polizia degli stranieri hanno garantito il rilascio del permesso di soggiorno.

(4) Inoltre la Commissione tedesca rimette ai lavoratori un permesso di lavoro che vale allo stesso tempo come autorizzazione al datore di lavoro per la loro assunzione. Tale permesso di primo impiego è gratuito sia per il lavoratore che per il datore di lavoro; esso è valido per la durata del contratto di lavoro e al massimo per un anno.

(5) Terminato il periodo di validità del permesso di lavoro, o nel caso di un mutamento del datore di lavoro, il lavoratore deve fare la domanda per un nuovo permesso di lavoro che non è più esente da tasse. La sua occupazione ulteriore nella Repubblica federale è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di impiego di mano d'opera straniera.

Articolo 10

(1) La Commissione tedesca con l'assistenza del Ministero del Lavoro organizza il trasporto dei lavoratori alle sedi degli Uffici del Lavoro tedeschi competenti per i luoghi di impiego; tali Uffici provvedono all'ulteriore inoltro dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, i lavoratori possono essere avviati direttamente dal luogo di partenza in Italia ai rispettivi datori di lavoro.

(2) I lavoratori ricevono un vettovagliamento commisurato alla durata del viaggio ed una somma in denaro per piccole spese; il vettovagliamento può essere sostituito da un'equivalente somma in denaro.

Articolo 11

Il Ministero del Lavoro informa i lavoratori italiani che immediatamente dopo il loro ingresso nel territorio della Repubblica federale essi sono tenuti a notificare il loro arrivo alle Autorità della Polizia degli stranieri incaricate di farne la registrazione; inoltre che entro i tre giorni dal loro arrivo e comunque prima di assumere l'impiego, essi dovranno presentare alla Autorità incaricata della Polizia degli stranieri domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO CON CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEI E PER LA RICHIESTA NOMINATIVA DI LAVORATORI

Articolo 12

(1) Per il reclutamento ed il collocamento di mano d'opera, il cui impiego è limitato ad un determinato periodo (al massimo 9 mesi), la preselezione e la selezione degli aspiranti possono essere semplificate di comune accordo tra il Ministero del Lavoro e la Commissione tedesca.

(2) Le disposizioni dell'articolo 8 nonchè dell'articolo 9, comma 1 e comma 3-5 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

a) la decisione circa l'ingaggio dei candidati verrà presa dalla Commissione tedesca. Qualora siano presenti i datori di lavoro, questi o i loro delegati autorizzati, possono decidere essi stessi circa l'assunzione dei candidati che li interessano. La decisione verrà comunicata immediatamente al Ministero del Lavoro il quale provvederà ad informare i candidati;

b) in linea di principio vige l'articolo 9, comma 1. Nel caso in cui un contratto di lavoro non possa essere consegnato, la Bundesanstalt provvederà al collocamento immediato del lavoratore dopo la sua entrata nel territorio della Repubblica federale. Il lavoratore riceve il contratto di lavoro dopo il collocamento;

c) la Commissione tedesca rilascia gratuitamente uno speciale documento (Legitimationskarte) qualora non vengano sollevate obiezioni da parte del Ministero Federale dell'Interno in materia di polizia per gli stranieri. Questo documento sostituisce i permessi di lavoro e di assunzione prescritti dalle disposizioni vigenti sulla occupazione di mano d'opera straniera ed esenta il titolare dall'obbligo del visto di ingresso in Germania per tutto il tempo in cui sarà valido il documento stesso. La validità di questo documento si estende dal giorno del rilascio fino al termine del rapporto di lavoro.

Articolo 13

La procedura per il reclutamento ed il collocamento stabilita nel presente Accordo viene applicata anche quando nelle richieste di lavoro (articolo 4, comma 1) i datori di lavoro tedeschi richiedono nominativamente lavoratori italiani, in base a rapporti personali. Per comprovare l'idoneità professionale è però sufficiente la presentazione alla Commissione tedesca dell'attestato della preselezione professionale ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo.

CAPITOLO IV

ASSISTENZA, RIMESSE E TRASFERIMENTO DELLE FAMIGLIE

Articolo 14

(1) Gli Uffici della Bundesanstalt assisteranno i lavoratori italiani, particolarmente all'inizio, durante il periodo di adattamento, fornendo loro informazioni di carattere generale.

(2) Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno benevolmente in quale misura assistenti di organizzazioni sociali ed ecclesiastiche italiane potranno facilitare ai lavoratori italiani l'adattamento alle nuove condizioni di vita, in collaborazione con rappresentanti delle corrispondenti organizzazioni tedesche.

Articolo 15

In conformità con le disposizioni tedesche in vigore in materia di valuta estera, i lavoratori italiani possono trasferire le retribuzioni del loro lavoro fino all'ammontare totale del loro guadagno.

Articolo 16

(1) I lavoratori italiani che desiderano farsi raggiungere dai familiari, possono inoltrare domanda, per ottenere l'assicurazione del rilascio del permesso di soggiorno a favore dei loro familiari, presso le Autorità della Polizia degli stranieri qualora esibiscano un attestato ufficiale circa la disponibilità di un alloggio adeguato alla composizione della famiglia. Tali Uffici esamineranno benevolmente le domande e decideranno in merito nel più breve tempo possibile.

(2) Le suddette disposizioni non trovano applicazione nei riguardi dei lavoratori menzionati nell'articolo 12.

(3) La Commissione tedesca comunicherà al Ministero del Lavoro i nomi dei familiari cui le Autorità della Polizia degli stranieri hanno assicurato il rilascio del permesso di soggiorno.

CAPITOLO V

SPESE

Articolo 17

(1) Il Governo italiano assumerà le spese per la preselezione professionale e sanitaria, il vitto, l'alloggio e il viaggio dei lavoratori italiani su territorio italiano.

(2) Le spese riguardanti la Commissione tedesca e la sua attività, le spese per il viaggio dei lavoratori italiani dal confine italiano al luogo di lavoro nonchè le prestazioni fornite ai sensi dell'articolo 10 comma 2 sono anticipate dalla Bundesanstalt e fanno carico ai datori di lavoro interessati mediante pagamento di una somma forfettaria; in questa somma è compreso un contributo per spese amministrative corrispondente a quello di 700 lire che allo stesso titolo verserà il lavoratore italiano all'atto della sua assunzione.

Articolo 18

Il carico delle spese per il viaggio di ritorno del lavoratore è attribuito in base all'accordo concluso tra il datore di lavoro e il lavoratore. Se il datore di lavoro assume le spese per il viaggio di ritorno, le condizioni e la misura di tale carico di spese devono essere fissate nel contratto di lavoro.

CAPITOLO VI

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA

Articolo 19

(1) I due Governi istituiscono una Commissione Mista composta al massimo di tre rappresentanti per ognuna delle due parti. I rappresentanti possono essere assistiti da esperti.

(2) La Commissione Mista ha il compito:

a) di esaminare e regolare questioni eventualmente risultanti dall'esecuzione del presente Accordo; se necessario proporrà di modificare il presente Accordo;

b) di presentare proposte per armonizzare le disposizioni del presente Accordo con gli impegni internazionali che i due Governi assumeranno in avvenire su base multilaterale;

c) di proporre una regolamentazione speciale per il carico delle spese per il viaggio di ritorno dei lavoratori di cui all'articolo 12, qualora uno dei due Governi ne esprima il desiderio;

d) di prendere in esame e apportare eventuali modifiche al modello di contratto di lavoro di cui all'allegato 4, se uno dei due Governi lo desideri.

(3) Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo dovranno essere sottoposte alla Commissione Mista, che si pronunzierà in merito entro due mesi.

(4) La Commissione Mista si riunirà su richiesta di uno dei due Governi in Italia o nella Repubblica federale.

(5) Le disposizioni di cui al presente articolo non escludono la possibilità di intese dirette tra i Ministeri italiani competenti e il Ministero Federale del Lavoro, in materia di interpretazione, esecuzione e modifica del presente Accordo.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Il Governo italiano accoglierà in ogni momento e senza formalità i lavoratori di cittadinanza italiana con le loro famiglie, entrati nel territorio della Repubblica Federale in base al presente Accordo.

Articolo 21

(1) Il Governo federale trasmetterà al Governo italiano tutte le informazioni relative alle condizioni generali di lavoro e di vita nella Repubblica federale, occorrenti al fine di orientare i lavoratori.

(2) In particolare esso trasmetterà i dati indicativi concernenti la retribuzione media e la durata media del lavoro nei vari settori produttivi, l'ammontare delle ritenute sul salario per tasse, contributi per le assicurazioni sociali e l'assicurazione contro la disoccupazione, nonchè un riassunto delle principali disposizioni in materia di previdenza sociale, di prestazioni per le assicurazioni sociali e contro la disoccupazione ed infine notizie sui prezzi al dettaglio e sul costo della vita in generale. Queste informazioni saranno, ove necessario, completate con dati più recenti.

(3) Il Governo italiano provvederà alla divulgazione delle informazioni messe a sua disposizione.

Articolo 22

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano l'applicazione di quei regolamenti internazionali che prevedano disposizioni in favore di un più libero movimento dei lavoratori fra gli Stati europei, in quanto essi impegnino la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.

Articolo 23

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso rimane in vigore per un anno e sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denunzia effettuata da uno dei due Governi al più tardi tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Roma il 20 dicembre 1955 in doppio esemplare, in italiano e in tedesco. I due testi fanno egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
GAETANO MARTINO
Ministro per gli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania
ANTON STORCH
Ministro per il lavoro
CLEMENS BRENTANO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die anwerbung und Vermittlung von Italienischen Arbeitskräften nach der Bundesrepublik Deutschland.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Italienischen Republik

von dem Wunsch geleitet, die Beziehungen zwischen ihren Völkern im Geiste europäischer Solidarität zu beiderseitigem Nutzen zu vertiefen und enger zu gestalten sowie die zwischen ihnen bestehenden Bande der Freundschaft zu festigen,

in dem Bestreben, einen hohen Beschäftigungsstand der Arbeitskräfte zu erreichen und die Produktionsmöglichkeiten voll auszunutzen,

in der Überzeugung, dass diese Bemühungen den gemeinsamen Interessen ihrer Völker dienen und ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt förden,

haben die folgende Vereinbarung über die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskräften nach der Bundesrepublik Deutschland geschlossen:

ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland (nachstehend Bundesregierung genannt) teilt, wenn sie einen Mangel an Arbeitskräften feststellt, den sie durch Hereinnahme von Arbeitern italienischer Staatsangehörigkeit beheben will, der Italienischen Regierung mit, in welchen Berufen oder Berufsgruppen und in welchem annähernden Umfange Bedarf an Arbeitskräften besteht.

(2) Die Italienische Regierung teilt der Bundesregierung mit, ob sie grundsätzlich die Möglichkeit sieht, diesen Bedarf zu decken.

(3) Auf Grund dieser Mitteilungen vereinbaren die beiden Regierungen, in welchem Umfange, in welchen Berufen oder Berufsgruppen und zu welcher Zeit die Anwerbung und Vermittlung von Arbeitern italienischer Staatsangehörigkeit nach der Bundesrepublik durchgeführt werden soll.

Artikel 2

(1) Die Durchführung der Anwerbung und Vermittlung der italienischen Arbeiter nach der Bundesrepublik obliegt auf deutscher Seite der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (nachstehend Bundesanstalt genannt) und auf italienischer Seite dem Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (nachstehend Ministero del Lavoro genannt).

(2) Die beiden Behörden arbeiten zu diesem Zweck zusammen; sie werden bemüht sein, das in dieser Vereinbarung geregelte Anwerbe-und Vermittlungsverfahren zu beschleunigen und — soweit es zweckmässig und im Rahmen der Bestimmungen dieser Vereinbarung möglich erscheint — zu vereinfachen.

Artikel 3

(1) Die Bundesanstalt entsendet jeweils für die mit der Anwerbung und der Vermittlung der italienischen Arbeiter verbundenen Aufgaben eine Kommission nach Italien (nachstehend deutsche pommission genannt), die ihren Tätigkeitsort und ihre Tätigkeitsdauer im Einvernehmen mit dem Ministero del Lavoro festlegt.

(2) Das Ministero del Lavoro stellt der deutschen Kommission die erforderlichen, mit den üblichen Büromöbeln eingerichteten Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung. Die Provinzialarbeitsämter unterstützen die deutsche Kommission bei der Durchführung ihrer Aufgaben in geeigneter Weise.

(3) Die Italienische Regierung kann zu der Bundesanstalt jeweils eine eigene Kommission entsenden, falls dies von beiden Seiten als zweckmässig erachtet wird.

ABSCHNITT II

ANWERBUNG UND VERMITTLUNG

Artikel 4

(1) Die deutsche Kommission gibt im Rahmen der nach Artikel 1 Absatz (3) getroffenen Vereinbarung dem Ministero del Lavoro die Stellenangebote deutscher Arbeitgeber bekannt.

(2) Die Stellenangebote enthalten Angaben über Beruf, Qualifikation und etwaige andere Wünsche des Arbeitgebers bezüglich der Arbeiter, über die Art der Beschäftigung und ihre voraussichtliche Dauer, über die Besonderheiten der vorgesehenen Arbeit, über die massgebenden Lohn- und Arbeitsbedingungen, über die Möglichkeiten der Unterkunft und der Verpflegung sowie etwaige sonstige für den Arbeiter wichtige Angaben.

Artikel 5

(1) Das Ministero del Lavoro trifft die notwendigen Massnahmen für die Bekanntgabe der Stellenangebote; es sammelt die jeweiligen Gesuche der Bewerber und sorgt für die berufliche und gesundheitliche Vorauslese.

(2) Das Ministero del Lavoro übernimmt die Vorstellung der Bewerber bei der deutschen Kommission. Bewerber, für die im Strafregister andere als geringfügige Strafen eingetragen sind, und Bewerber, die bei den Polizeibehörden wiederholt wegen asozialen Verhaltens in Erscheinung getreten sind, werden nicht vorgestellt.

(3) Das Ministero del Lavoro stellt eine Bescheinigung über das Ergebnis der beruflichen Prüfung und eine weitere über die ärztliche Untersuchung aus entsprechend den zweisprachigen Mustern in Anlage 1 und 2.

Artikel 6

Die italienischen Bewerber haben der deutschen Kommission bei der Vorstellung folgende Dokumente vorzulegen:

die in Artikel 5 genannten beiden Bescheinigungen über das Ergebnis der Prüfung ihrer beruflichen und gesundheitlichen Eignung;

einen mit Lichtbild versehenen Personalausweis;

ein vom Bürgermeister ausgestelltes Führungszeugnis;

eine amtliche Bescheinigung ihres Familienstandes.

Artikel 7

(1) Die deutsche Kommission stellt ihrerseits fest, ob die in dieser Vereinbarung festgelegten Voraussetzungen für die Beschäftigung der italienischen Bewerber, insbesondere ihre berufliche und gesundheitliche Eignung für die zu besetzenden Arbeitsplätze, gegeben sind.

(2) Art und Umfang der gesundheitlichen Prüfung ergibt sich aus Anlage 3.

Artikel 8

(1) Die deutschen Arbeitgeber, die über die Einstellung der von der deutschen Kommission vorgeschlagenen Bewerber entscheiden, können ihre Entscheidung auch an dem Ort treffen, an dem die deutsche Kommission ihre Tätigkeit ausübt.

(2) Die Entscheidung des Arbeitgebers wird von der deutschen Kommission unverzüglich dem Ministero del Lavoro mitgeteilt. Ist die Entscheidung ablehnend, so wird die deutsche Kommission darum bemüht sein, den Bewerber für ein anderes Stellenangebot, für das er sich eignet, vorzuschlagen. Die deutsche Kommission wird das Ministero del Lavoro hiervon in Kenntnis setzen Die Bewerber werden in allen Fällen durch das Ministero del Lavoro über die Entscheidung unterrichtet.

Artikel 9

(1) Die deutsche Kommission händigt den italienischen Arbeitern vor der Abreise einen von dem Arbeitgeber oder einem bevollmächtigten Vertreter unterschriebenen zweisprachigen Arbeitsvertrag entsprechend dem Muster in Anlage 4 aus. Der Arbeitsvertrag ist von dem Arbeiter zu unterschreiben und von der deutschen Kommission mit einem Durchgangsvermerk zu versehen.

(2) Die italienischen Behörden tragen dafür Sorge, dass der Arbeiter einen nationalen Pass erhält und sich möglichst bald zum Abreiseort begibt. Ist ein bestimmter Einstellungstermin vorgesehen, so soll der Arbeiter am Abreiseort zu einem Zeitpunkt eintreffen, der unter Berücksichtigung seines dortigen Aufenthalts und der Reisedauer einen rechtzeitigen Antritt der Beschäftigung gewährleistet.

(3) Die deutsche Kommission sorgt dafür, dass die Reisepässe der Arbeiter kostenlos mit dem deutschen Einreisesichtvermerk versehen werden, wenn die Ausländerpolizeibehörde die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zugesichert hat.

(4) Ferner händigt die deutsche Kommission den Arbeitern eine Arbeitserlaubnis aus, die zugleich als Beschäftigungsgenehmigung für den Arbeitgeber gilt. Diese Erlaubnis für den ersten Arbeitsplatz ist kostenlos für den Arbeiter und den Arbeitgeber; sie gilt für die Dauer des Arbeitsvertrages, längstens ein Jahr.

(5) Nach Ablauf der Arbeitserlaubnis oder im Falle eines Wechsels des Arbeitgebers muss der Arbeiter eine neue Arbeitserlaubnis beantragen, die gebührenpflichtig ist. Seine weitere Beschäftigung in der Bundesrepublik richtet sich nach den geltenden Vorschriften über die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer.

Artikel 10

(1) Die deutsche Kommission organisiert mit Unterstützung des Ministero del Lavoro den Transport der Arbeiter zu den für die Arbeitsorte zuständigen deutschen Arbeitsämtern; diese sorgen für die Weiterleitung der Arbeiter zu den jeweiligen Arbeitgebern. Wenn es sweckmässig erscheint, können die Arbeiter unmittelbar vom italienischen Abreiseort zu den Arbeitgebern geleitet werden.

(2) Die Arbeiter erhalten eine nach der Reisedauer bemessene Reiseverpflegung und einen Betrag für kleine Ausgaben. Statt der Reiseverpflegung kann ein entsprechender Barbetrag gewährt werden.

Artikel 11

Das Ministero del Lavoro unterrichtet die italienischen Arbeiter, dass sie sich unverzüglich nach ihrer Einreise in das Gebiet der Bundesrepublik bei der örtlichen Meldebehörde anzumelden und spätestens innerhalb von 3 Tagen, jedoch möglichst vor der Arbeitsaufnahme, bei der Ausländerpolizeibehörde die Aufenthaltserlaubnis zu beantragen haben.

ABSCHNITT III

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE ANWERBUNG UND VERMITTLUNG IN BEFRISTETE ARBEITSVERHÄLTNISSE UND FÜR DIE NAMENTLICHE ANFORDERUNG VON ARBEITERN

Artikel 12

(1) Für die Anwerbung und Vermittlung von Arbeitern, deren Beschäftigung auf eine bestimmte Dauer (im Höchstfalle 9 Monate) beschränkt ist, kann im Einvernehmen zwischen der deutschen Kommission und dem Ministero del Lavoro die Vorauslese und Auswahl der Bewerber vereinfacht werden.

(2) An die Stelle der Bestimmungen des Artikels 8 sowie des Artikels 9 Absatz (1) und Absatz (3) bis (5) tritt folgende Regelung:

a) Die Entscheidung über die Annahme der Bewerber wird von der deutschen Kommission getroffen. Wenn Arbeitgeber oder bevollmächtigte Vertreter anwesend sind, können diese selbst über die Einstellung der für sie in Frage kommenden Bewerber entscheiden. Die Entscheidung wird dem Ministero del Lavoro unverzüglich mitgeteilt, das die Bewerber unterrichtet.

b) Für den Regelfall gilt Artikel 9 Absatz (1). Kann ein Arbeitsvertrag nicht ausgehändigt werden, so wird die Bundesanstalt für die unverzügliche Vermittlung des Arbeiters nach seiner Einreise in das Gebiet der Bundesrepublik Sorge tragen; er erhält den Arbeitsvertrag nach der Vermittlung.

c) Die deutsche Kommission stellt den Arbeitern kostenlos eine Legitimationskarte aus, wenn vom Bundesministerium des Innern in ausländerpolizeilicher Hinsicht Einwendungen nicht erhoben werden. Die Legitimationskarte ersetzt die nach den geltenden Vorschriften über die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer vorgeschriebene Arbeitserlaubnis und Beschäftigungsgenehmigung und befreit den Inhaber während ihrer Geltungsdauer vom Einreisesichtvermerkzwang. Die Legitimationskarte gilt vom Tage der Ausstellung bis zum Ablauf des Beschäftigungsverhältnisses.

Artikel 13

Das in dieser Vereinbarung festgelegte Verfahren für die Anwerbung und Vermittlung findet auch dann Anwendung, wenn in den Stellenangeboten (Artikel 4 Absatz 1) deutsche Arbeitgeber italienische Arbeiter auf Grund persönlicher Beziehungen namentlich anfordern. Für den Nachweis der beruflichen Eignung genügt in diesem Falle die Vorlage der Bescheinigung über die berufliche Vorauslese gemäss Artikel 4 dieser Vereinbarung bei der deutschen Kommission.

ABSCHNITT IV

BETREUUNG, LOHNTRANSFER UND FAMILIENNACHFÜHRUNG

Artikel 14

(1) Die Dienststellen der Bundesanstalt werden den italienischen Arbeitern, besonders in der ersten Zeit der Eingewöhnung, durch Erteilung von Auskünften allgemeiner Art behilflich sein.

(2) Die zuständigen Behörden der beiden Länder werden wohlwollend prüfen, inwieweit Assistenten der italienischen sozialen und kirchlichen Organisationen in Zusammenarbeit mit Vertretern entsprechender deutscher Organisationen die Eingewöhnung der italienischen Arbeiter in die neuen Lebensverhältnisse fördern können.

Artikel 15

Die italienischen Arbeiter können nach Massgabe der jeweils geltenden deutschen devisenrechtlichen Bestimmungen ihre Arbeitsentgelte in voller Höhe des Arbeitsverdienstes transferieren.

Artikel 16

(1) Italienische Arbeiter, die ihre Familienangehörigen nachkommen lassen wollen, können, wenn sie eine behördliche Bescheinigung darüber beibringen, dass für die Familienangehörigen ausreichender Wohnraum zur Verfügung steht, einen Antrag auf Zusicherung der Aufenthaltserlaubnis für ihre Familienangehörigen bei den Ausländerpolizeibehörden stellen. Diese werden die Anträge wohlwollend prüfen und sobald wie möglich darüber entscheiden.

(2) Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die in Artikel 12 genannten Arbeiter keine Anwendung.

(3) Die deutsche Kommission wird dem Ministero del Lavoro die Namen der Familienangehörigen mitteilen, denen die Ausländerpolizeibehörden die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zugesichert haben.

ABSCHNITT V

KOSTEN

Artikel 17

(1) Die Kosten der beruflichen und gesundheitlichen Vorauslese, der Verpflegung, der Unterbringung und

die Reisekosten der italienischen Arbeiter auf italienischem Gebiet werden von der italienischen Regierung getragen.

(2) Die Kosten, die für die deutsche Kommission und ihre Tätigkeit entstehen, die Reisekosten der Arbeiter von der italienischen Grenze bis zum Arbeitsort sowie die gesamten gemäss Artikel 10 Absatz (2) gewährten Leistungen werden von der Bundesanstalt vorgelegt und von den beteiligten Arbeitgebern durch Zahlung einer allgemeinen Unkostenpauschale an die Bundesanstalt getragen. Diese Pauschale enthält einen Verwaltungskostenbeitrag, dessen Höhe dem Verwaltungskostenbeitrag von 700 Lire entspricht, den der italienische Arbeiter bei seiner Annahme an die deutsche Kommission entrichtet.

Artikel 18

Die Übernahme der Rückreisekosten des italienischen Arbeiters richtet sich nach der Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeiter. Falls der Arbeitgeber Rückreisekosten trägt, sollen die Voraussetzungen und der Umfang dieser Kostenübernahme im Arbeitsvertrag festgelegt werden.

ABSCHNITT VI

Einrichtung einer Gemischten Kommission

Artikel 19

(1) Die beiden Regierungen errichten eine Gemischte Kommission, die sich aus höchstens je drei Vertretern von beiden Seiten zusammensetzt. Die Vertreter können von Sachverständigen unterstützt werden.

(2) Die Gemischte Kommission hat die Aufgabe:

a) Fragen, die sich aus der Durchführung der Vereinbarung ergeben sollten, zu prüfen und zu regeln; erforderlichenfalls wird sie eine Änderung der Vereinbarung vorschlagen;

b) Vorschläge zu unterbreiten, wie die Vorschriften dieser Vereinbarung mit den internationalen Verpflichtungen, die künftig von den beiden Regierungen auf mehrseitiger Grundlage übernommen werden, in Übereinstimmung zu bringen sind;

c) eine besondere Regelung für die Übernahme der Rückreisekosten der in Artikel 12 genannten Arbeiter vorzuschlagen, falls eine der beiden Regierungen es wünscht;

d) etwaige Änderungen des Arbeitsvertragsmusters gemäss Anlage 4 zu beraten und vorzunehmen, falls eine der beiden Regierungen es wünscht.

(3) Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen dieser Vereinbarung sind der Gemischten Kommission zu unterbreiten, die sich hierzu innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu äussern hat.

(4) Die Gemischte Kommission tritt auf Verlangen einer der beiden Regierungen entweder in der Bundesrepublik oder in Italien zusammen.

(5) Durch die vorstehenden Bestimmungen soll die Möglichkeit einer unmittelbaren Verständigung zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und den zuständigen italienischen Ministerien in Fragen der Auslegung, Anwendung und Abänderung dieser Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT VII

Schlussbestimmungen

Artikel 20

Die Italienische Regierung wird Arbeiter italienischer Staatsangehörigkeit mit ihrer Familie, die auf Grund dieser Vereinbarung in das Gebiet der Bundesrepublik eingereist sind, jederzeit formlos zurückübernehmen.

Artikel 21

(1) Die Bundesregierung übermittelt der Italienischen Regierung alle zur Unterrichtung der Arbeiter notwendigen Auskünfte über die allgemeinen Arbeits- und Lebensbedingungen in der Bundesrepublik.

(2) Insbesondere wird sie Übersichten übermitteln über die durchschnittlichen Arbeitsverdienste und die durchschnittliche Arbeitszeit in den verschiedenen Wirtschaftszweigen, über die Höhe der Abzüge vom Arbeitslohn an Steuern und Sozialversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen, eine Zusammenfassung der grundlegenden Vorschriften bezüglich der sozialen Sicherung und der Leistungen der Sozialversicherung und der Arbeitslosenversicherung sowie Übersichten über die Einzelhandelspreise und die Lebenshaltungskosten im allgemeinen. Diese Unterlagen werden, soweit erforderlich, nach dem neuesten Stand ergänzt.

(3) Die Italienische Regierung wird für eine Verbreitung der ihr übermit telten Auskünfte Sorge tragen.

Artikel 22

Die Bestimmungen dieser Vereinbarung stehen der Anwendung der für eine freiere Bewegung der Arbeiter zwischen den europäischen Staaten günstigeren internationalen Regelungen nicht entgegen, soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland und die Italienische Republik verbindlich sind.

Artikel 23

Diese Vereinbarung tritt mit dem Tage der Unterzeichnung in Kraft. Sie gilt für ein Jahr und wird stillschweigend jeweils um ein Jahr verlängert, falls sie nicht von einer der beiden Regierungen spätestens drei Monate vor Ablauf der Gültigkeit gekündigt wird.

Geschehen zu Rom am 20. Dezember 1955 in deutscher und italienischer Sprache in je zwei Ausfertigungen, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Anton Storch
Bundesminister für Arbeit
Clemens Brentano

Für die Regierung der Italienischen Republik
Gaetano Martino
Minister für auswärtige Angelegenheiten

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Martino

ANLAGE 1
ALLEGATO 1

Bescheinigung über die berufliche Vorauslese
Attestato del risultato dell'esame professionale

Anwerbung nicht namentliche / namentliche für . . . .
per

(Wirtschaftszweig)
(settore produttivo)

Reclutamento anonimo / nominativo Provinz . . . .
Provincia

1. ANGABEN ZUR PERSON UND AUSKÜNFTE
DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI

Zuname . . . . Vorname . . . .
Cognome Nome

Name des Vaters . . . . Geburtsdatum . . . .
Paternità Data di nascita

Geburtsort . . . . .
Luogo di nascita

Familienstand . . . . Name der Ehefrau . .
Stato civile Nome della moglie

Geburtsjahr der unterhaltsberechtigten Kinder . . . . .
Anno di nascita dei figli a carico

Anschrift . . . .
Indirizzo

Befinden sich Verwandte oder Bekannte in Deutschland?.
Ha parenti o conoscenti in Germania?

Wo? . . . .
Dove?

Soll die Familie nachgeholt werden?
La famiglia intende trasferirsi successivamente in Germania?

(Der Arbeiter wurde darauf hingewiesen, dass bei einer befristeten Beschäftigung die Familienangehörigen nicht nachgeholt und bei einer unbefristeten Beschäftugung nur dann nachgeholt werden dürfen, wenn ihm die zuständige deutsche Behörde die Bereitstellung ausreichenden Wohnraums für seine Familienangehörigen bescheinigt hat).

(Il lavoratore è stato informato che, se la sua attività è limitata nel tempo, i familiari non possono trasferirsi in Germania e che, se la sua attività non è limitata nel tempo, essi possono trasferirsi soltanto quando l'ufficio tedesco competente abbia attestato la disponibilità di locali sufficienti).

Kenntnis fremder Sprachen . . . .
Lingue estere conosciute?

Hat er schon im Ausland gearbeitet? Wo? . . .
Ha già lavorato all'estero? Dove?

Als was? . . . Zeitdauer . .
Con quale qualifica? Periodo

Ist er schon einmal ausgewählt worden? Kommission.
E' già stato selezionato? Commissione

Ergebnis der Auslese . . . .
Esito della selezione

2. GRAD DER ALLGEMEINBILDUNG
GRADO DI ISTRUZIONE GENERALE

Wenn der Arbeiter nicht in der Lage ist, ein Schulzeugnis vorzulegen, so ist festzustellen, ob er u. a. Kenntnis der vier Rechnungsarten entsprechend der angegebenen beruflichen Fähigkeit besitzt.

Se il lavoratore non è in grado di esibire un diploma scolastico, accertare, fra l'altro, la conoscenza delle quattro operazioni, in relazione alla qualifica.

3. ANGABEN ZUR BERUFLICHEN AUSBILDUNG
ELEMENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Angegebener Beruf . . . .
Qualifica dichiarata

Ist er z.Zt. beschäftigt? . . Wo? . . . .
E' attualmente occupato? Dove?

Seit wann? . . . . . .
Da quando?

Als was? . . . .
Con quale qualifica?

Alter beim ersten Arbeitsantritt . . . .
Età di inizio del primo lavoro

Welche Schulen und Berufskurse wurden besucht?
Quali scuole e corsi professionali ha frequentato?

Schule, Firma und Ort Jahre Monate Bezeichnung des Diploms
Scuola, Ditta e Luogo Anni Mesi Estremi del diploma

Berufliche Tätigkeiten Jahre Monate
Attività lavorativa Anni Mesi

4. Schlussfolgerungen . . . .
Conclusioni

Urteil . . . . . . Geeignet als
Giudizio Idoneo come

. . . den . . .
li

Der Vorauslesebeamte
Il Pre-selezionatore

ANLAGE 2
ALLEGATO 2

Arztlicher Untersuchungsbogen
zur Anwerbung italienischer Arbeitskräfte für die Bundesrepublik Deutschland
Questionario sanitario
per il reclutamento di mano d'opera italiana verso la Repubblica Federale di Germania

I. PERSONALANGABEN
IDENTIFICAZIONE

Vorname . . . . Name . . . .
Nome Cognome

Ausweis-Nr. Geb. in am
No. della carta d'identità Luogo di nascita Data di nascita

Anschrift . . . .
Indirizzo

Art und Dauer der zuletzt ausgeübten Erwerbstätigkeit .
Genere e durata dell'ultima occupazione

Für welche Arbeit haben Sie sich beworben?
Per quale lavoro avete fatta domanda?

II. AUSKÜNFTE DES BEWERBERS ANLÄSSLICH DER VORUNTERSUCHUNG ZUR GESUNDHEITLICHEN VORGESCHICHTE (Angabe des Zeitpunkts)

INFORMAZIONI FORNITE DAL CANDIDATO IN OCCASIONE DELL'ESAME DI PRE-SELEZIONE CIRCA PRECEDENTI SANITARI (Indicare le date se possibile).

A) *Persönliche Anamnese*
Anamnesi personale

1. Wichtige durchgemachte oder bestehende Erkrankungen oder Leiden
Malattie importanti sofferte od in atto
2. Unfälle
Infortuni
3. Durchgemachte Operationen
Operazioni subite
4. Spezielle Angaben zu folgenden Fragen:
Informazioni dettagliate circa le questioni seguenti:
a) Leiden Sie an Krampfanfällen oder Bewusstseinsstörungen?
Soffrite di accessi di convulsione o di turbamenti di coscienza?
b) Benötigen Sie bei der Arbeit eine Brille?
Avete bisogno di occhiali per il lavoro?
c) Sind Sie zuckerkrank?
Soffrite di diabete mellito?
d) Sind Sie Bettnässer?
Soffrite di incontinenza d'orina?
e) Haben Sie Arbeiten ausgeführt, die Sie der Silikosegefährdung ausgesetzt haben (Zeit, Art und Dauer der Beschäftigung)?
Avete eseguito lavori comportanti il rischio di silicosi (data, genere e durata di questa occupazione)?

B) Jetzige Beschwerden.
Di quali disturbi soffrite attualmente?

C) *Familienanamnese*
Anamnesi di famiglia

Ich bestätige, dass ich die vom Arzt an mich gestellten Fragen wahrheitsgemäss und nach bestem Wissen vollständig beantwortet habe.

Dichiaro che le risposte date alle domande postemi dal medico sono complete ed esatte e date secondo quanto è a mia conoscenza e in buona fede.

. . . . . ., den . . . .
li (Unterschrift des Bewerbers
(Firma del candidato)

III. ÄRZTLICHER BEFUND

REFERTO MEDICO	*A* Voruntersuchung Esame di preselezione	*B* Auswahluntersuchung Esame di selezione

Name des untersuchenden Arztes
Nome del medico visitatore
Ort
Luogo
Datum
Data

1. Körperlicher Allgemeinzustand
Costituzione generale

2. Gebiss:

	A	B
Kaufähigkeit	nicht - ausreichend	nicht - ausreichend
Dentatura: Masticazione	non - sufficiente	non - sufficiente

Zahl der schadhaften, unbehandelten Zähne
Numero dei denti difettosi non trattati

3.

	A	B
Hörvermögen	nich - ausreichend	nicht - ausreichend
Udito	non - sufficiente	non - sufficiente

4. Sehvermögen
Vista

unkorrigiert oder korrigiert	re	li	re	li
	re	li	re	li
senza correzione	D	S	D	S
ovvero con correzione	D	S	D	S

5. Liegen krankhafte Veränderungen an folgenden Organsystemen vor?
(Falls krankhafte Veränderungen festgestellt werden, ist der Befund unter Ziff. 7 dieses Abschnitts näher zu erläutern)
Esistono alterazioni patologiche dei seguenti sistemi organici?
Qualora si accertino alterazioni patologiche i particolari del risultato devono essere spiegati al paragrafo 7 di questa parte).

	A	B
a) Haut / Pelle	ja/nein si/no	ja/nein si/no
b) Atmungsorgane / Organi respiratori	»	»
c) Herz und Kreislauf / Cuore e circolazione	»	»
d) Bauch- und Geschlechtsorgane / Organi addominali e organi genitali		
e) Stütz- und Bewegungsapparat / Apparato di sostegno e locomotore	»	»
f) Nervensystem und Psyche / Sistema nervoso e psiche	»	»

6. Ergebnisse von Spezialuntersuchungen (sofern diese erforderlich):
Risultati di esami speciali (quando ritenuti necessari):
a) Röntgendurchleuchtung
Radioscopia
b) Urinuntersuchung
Esame dell'orina

	A	B
Eiweiss / Albumina	ja/nein si/no	ja/nein si/no
Zucker / Zucchero	»	»

c) Serologische Blutuntersuchung nach Wassermann . »
Esame sierologico del sangue secondo Wassermann
d) Pulsfrequenz pro Minute
Frequenza del polso per minuto
e) Blutdruck in mm Hg
Pressione del sangue, in mm di mercurio
f) Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit nach Westergreen
Velocità di precipitazione dei globuli di sangue secondo Westergreen
g) Sonstige Spezialuntersuchungen
Altri esami speciali

7. Bemerkungen zu in Abschnitt III Ziff. 5 festgestellten krankhaften Veränderungen
Osservazioni circa alterazioni patologiche di cui alla parte III, punto 5

8. Vorläufige Beurteilung
Giudizio provvisorio

	A	B
Für die Anwerbung und Vermittlung nach der Bundesrepublik Deutschland	geeignet / nicht geeignet	geeignet / nicht geeignet
Per il reclutamento e il collocamento nella Repubblica Fed. di Germania	idoneo / non idoneo	idoneo / non idoneo
	(Unterschrift des Vorgutachters) *(Firma del medico dell'esame di selezione)*	*(Unterschrift des Gutachters)* *(Firma del medico dell'esame di preselezione)*

. . . .

IV. Ergebnis der Röntgenuntersuchung anlässlich der Ausleseuntersuchung (falls erforderlich)
Risultato dell'esame radiografico effettuato in occasione dell'esame di selezione (quando ritenuto necessario)

V. Schlussgutachten
Conclusione
1. Auswertung der Befunde
Valutazione dei risultati
2. Beurteilung
Giudizio

. . . . . den . . . . (Unterschrift des Schlussgutachters)
li (Firma del medico dell'esame finale)

ALLEGATO 3

Principi relativi alla natura ed alla estensione dell'esame medico da effettuarsi conformemente all'art. 7 dell'accordo.

I. SCOPO E NATURA DELL'ESAME MEDICO.

L'esame medico ha per scopo di accertare lo stato di salute in generale e l'idoneità fisica del candidato per il mestiere che deve esercitare.

L'esame medico si effettuerà secondo i principi qui appresso stabiliti:

II. PRINCIPI GENERALI

1. Ogni candidato deve sottoporsi:

a) ad un esame iniziale (preselezione) effettuato da medici italiani;

b) ad un esame finale (selezione) effettuato da medici incaricati dalla Bundesanstalt.

L'intervallo fra i due esami non deve essere superiore a due mesi.

2. Qualora il reclutamento si riferisca ad occupazioni che richiedano particolari capacità fisiche si stabiliranno in tempo utile e di accordo fra gli esperti medici delle due parti, le direttive speciali, se necessario, tenendo conto delle disposizioni e regolamenti vigenti nella Repubblica Federale di Germania per certi rami di attività.

3. In ogni caso sono escluse dal reclutamento le persone che siano affette da:

a) malattie ed imperfezioni che limitino considerevolmente od annullino la idoneità al mestiere che devono esercitare;

b) malattie ed imperfezioni che ostacolino considerevolmente la convivenza con altre persone;

c) malattie che, se anche non limitano considerevolmente la idoneità al mestiere, richiedano continue cure mediche;

d) tubercolosi polmonare sotto tutte le sue forme anche apparentemente guarite, ad eccezione delle modiche alterazioni del seno cost-diaframmatico e le piccole calcificazioni;

e) altre malattie infettive o parassitarie contagiose;

f) disturbi dell'apparato digestivo suscettibili di un aggravamento che, per effetto del cambiamento del regime alimentare, determini una diminuzione considerevole della capacità lavorativa o che richieda cure mediche continue;

g) altre infermità suscettibili di essere aggravate da un cambiamento delle condizioni climatiche con le conseguenze indicate al punto *f*);

h) diminuzioni considerevoli della funzione degli organi della vista e dell'udito;

i) carie e paradentosi necessitanti cure mediche o dentatura con insufficiente capacità di masticazione; sono ammesse però le protesi che assicurino una sufficiente capacità di masticazione.

III. PROCEDURA

1. Per ogni candidato si deve compilare un questionario medico bilingue in due esemplari (allegato 2 dell'Accordo) che debbono essere consegnati alla Commissione tedesca.

a) Il questionario è compilato inizialmente, per la preselezione, a cura dei servizi medici italiani:

la parte II del questionario è compilata in base ad un interrogatorio del medico al candidato e quest'ultimo deve confermare la correttezza delle sue dichiarazioni sottoscrivendole sullo stesso questionario alla presenza del medico;

nella parte III, colonna *A* del questionario, verranno annotati i risultati della preselezione. Il medico incaricato della preselezione dopo finita la visita ed espresso il suo giudizio, firmerà il referto alla fine di colonna *A*.

b) la parte III, colonna *B* e le parti IV e V sono compilate dai medici incaricati dalla Bundesanstalt.

2. L'esame di preselezione consiste in:

a) visita generale,

b) esame udito e vista,

c) radioscopia del torace,

d) esame urina (albumina e glucosio),

e) (R. W.) quando sarà ritenuto necessario.

3. L'esame di preselezione si conclude con un giudizio circa la attitudine fisica del candidato a svolgere il lavoro per il quale viene reclutato e si esprime con « IDONEO » o « NON IDONEO ».

Un candidato può essere dichiarato « idoneo » soltanto se il suo stato di salute sia stato sufficientemente accertato all'esame di preselezione.

4. Sino a quando non sarà stabilito diversamente (ai sensi dei punti 2 e 3 della parte II del presente allegato) l'accertamento dell'idoneità sarà uniformato ai criteri generali cui si attiene per casi analoghi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. I candidati trovati non idonei all'esame di preselezione saranno esclusi dall'esame finale.

6. L'esame finale (selezione) verrà effettuato in Italia dai medici incaricati dalla Bundesanstalt. Questo esame si baserà su referto della visita medica di preselezione.

7. Un esemplare dei questionari medici relativi ai candidati rifiutati all'esame finale (selezione) sarà trasmesso — a richiesta — all'Ispettorato medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le questioni risultanti dalla preselezione e dalla selezione sanitaria dei lavoratori potranno essere esaminate e risolte direttamente tra gli esperti delle due parti.

9. Gli organi italiani di emigrazione daranno la loro piena collaborazione ai medici incaricati dalla Bundesanstalt per agevolare lo svolgimento dei rispettivi compiti.

ANLAGE 3

Grundsätze über Art und Umfang der gesundheitlichen Prüfung gemäss Artikel 7 der Vereinbarung

I. ZWECK UND FORM DER GESUNDHEITLICHEN PRÜFUNG

Die gesundheitliche Prüfung verfolgt das Ziel, den Gesundheitszustand der Bewerber in allgemeiner Hinsicht und ihre körperliche Eignung für die von ihnen auszuführenden Tätigkeiten festzustellen.

Die gesundheitliche Prüfung erfolgt nach den im folgenden angeführten Grundsätzen:

II. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

1. Jeder Bewerber hat sich

a) einer Voruntersuchung, die von italienischen Ärzten durchgeführt wird, und

b) einer Abschlussuntersuchung durch von der Bundesanstalt beauftragte Ärzte

zu unterziehen. Die zwischen beiden Untersuchungen liegende Zeit darf zwei Monate nicht übersteigen.

2. Sofern die Anwerbung sich auf Berufe erstreckt, die besondere gesundheitliche Anforderungen stellen, werden zu gegebener Zeit im Einvernehmen zwischen den beiderseitigen ärztlichen Sachverständigen besondere Richtlinien, gegebenenfalls unter Beachtung der in der Bundesrepublik Deutschland für bestimmte Berufszweige geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen aufgestellt.

3. Auf jeden Fall sind von einer Anwerbung ausgeschlossen, Personen, welche behaftet sind mit

a) Krankheiten oder Gesundheitsstörungen, welche die Eignung für die auszuführenden Tätigkeiten erheblich einschränken oder ausschliessen;

b) Krankheiten oder Gesundheitsstörungen, welche das Zusammenleben mit anderen Personen erheblich beeinträchtigen;

c) Krankheiten oder Gesundheitsstörungen, welche zwar die Eignung für die auszuführenden Tätigkeiten nicht erheblich beeinträchtigen, aber eine laufende ärztliche Behandlung erfordern;

d) Lungentuberkulose aller Formen, auch, wenn sie augenscheinlich ausgeheilt ist, mit Ausnahme von Personen mit geringfügigen Veränderungen des Rippenzwerchfellwinkels oder geringfügigen Kalkherden;

e) anderen übertragbaren infektiösen oder parasitären Erkrankungen;

f) Leiden des Verdauungsapparates, welche sich durch Umstellung der Ernährungsweise verschlimmern können, so dass entweder die Arbeitsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt oder eine laufende ärztliche Behandlung erforderlich wird;

g) Leiden, welche sich durch klimatische Umstellung im unter *f*) genannten Sinne verschlimmern können;

h) stark einschränkenden Störungen des Seh- und Hörvermögens;

i) Karies oder Paradentose, soweit behandlungsbedürftig, bzw, nicht-ausreichend kaufähigem Gebiss. Die ausreichende Kaufähigkeit kann auch durch Prothesen erreicht werden.

III. VERFAHREN

1. Für jeden Bewerber ist ein zweisprachiger ärztlicher Befundbogen (siehe Anlage 2 der Vereinbarung) in zweifacher Ausfertigung zu erstellen. Beide Ausfertigungen sind der deutschen Kommission auszuhändigen.

a) Der Untersuchungsbogen wird bereits bei der Voruntersuchung von den italienischen ärztlichen Dienststellen verwandt.

Abschnitt II des Untersuchungsbogens ist auf Grund einer ärztlichen Befragung des Bewerberts auszufüllen, der die Richtigkeit seiner Angaben durch seine auf dem Untersuchungsbogen im Beisein des Arztes vollzogene Unterschrift bestätigt.

Die anlässlich der Voruntersuchung erhobenen Befunde werden in Abschnitt III Spalte *A* des Untersuchungsbogens eingetragen. Der Arzt, der die Voruntersuchung durchgeführt hat, unterzeichnet nach Abschluss der Untersuchung und Abgabe einer Beurteilung den Befundbericht unter Spalte *A*.

b) Die Spalte III *B* und die Abschnitte IV und V des Untersuchungsbogens werden durch von der Bundesanstalt beauftragte Ärzte ausgefüllt.

2. Die Voruntersuchung erstreckt sich auf:

a) eine Allgemeinuntersuchung,

b) eine Prüfung des Gehörs und der Sehschärfe,

c) eine Röntgendurchleuchtung des Brustkorbes,

d) eine Urinuntersuchung auf Eiweiss und Zucker und, sofern erforderlich,

e) eine serologische Blutuntersuchung nach Wassermann.

3. Die Voruntersuchung schliesst mit einer Beurteilung der gesundheitlichen Eignung des Bewerbers für die Tätigkeit, für die er angeworben werden soll. Die Beurteilung lautet entweder « geeignet » oder « nicht geeignet ».

Es dürfen nur solche Bewerber als « geeignet » bezeichnet werden, deren Gesundheitszustand im Rahmen der Voruntersuchung ausreichend geklärt ist.

4. Die Beurteilung der Eignung erfolgt, sofern sich nicht aus Abschnitt II Ziffer 2 und 3 dieser Grundsätze Abweichungen ergeben, bis auf weiteres nach den allgemeinen Richtlinien, nach denen sich das Ministero del Lavoro bereits in gleichartigen Fällen richtet.

5. Bewerber, welche bei der Voruntersuchung als « nicht geeignet » befunden wurden, sind von der Abschlussuntersuchung ausgeschlossen.

6. Die Abschlussuntersuchung wird auf italienischem Gebiet von durch die Bundesanstalt beauftragten Ärzten vorgenommen. Hierbei dienen die bei der Voruntersuchung erhobenen ärztlichen Befunde als Grundlage.

7. Eine Ausfertigung der Untersuchungsbogen solcher Bewerber, die bei der Abschlussuntersuchung abgelehnt wurden, wird auf Wunsch dem ärztlichen. Inspektorat des Ministero del Lavoro überlassen.

8. Soweit sich aus der gesundheitlichen Prüfung von Arbeitnehmern Zweifelsfragen ergeben, können diese von den beiderseitigen ärztlichen Sachverständigen unmittelbar geprüft und geklärt werden.

9. Die italienischen Auswanderungsstellen werden den von der Bundesanstalt beauftragten. Ärzten volle Unterstützung gewähren, um ihnen die Durchführung ihrer Aufgaben su erleichtern.

ANLAGE 4
ALLEGATO 4

Arbeitsvertrag
Contratto di lavoro

Zwischen dem/der . . . . (Arbeitgeber)
Tra il/la (datore di lavoro)

vertreten durch . . . .
rappresentato da

und dem/der . . . . (Arbeiter)
e il/la (lavoratore)

beb. am. . . . . . . wohnhaft in . . . .
nato il abitante in

Familienstand . . . .
Stato civile

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:
viene stipulato il seguente contratto di lavoro:

§ 1

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, den Arbeiter
Il datore di lavoro si impegna ad assumere il lavoratore
als . . . .
in qualità di

(Bezeichnung der Tätigkeit)
(specificazione dell'attività)

in . . . . vom . . . . ab . . . .
in dal in poi (*)
vom . . . . bis . . . . . . (*)
dal al

zu beschäftigen. Der Arbeiter verpflichtet sich — während der genannten Zeit (*) — bei dem Arbeitgeber eine Tätigkeit dieser Art auszuüben.

Il lavoratore si impegna ad esplicare la predetta attività presso il datore di lavoro — durante il tempo sopraindicato (*).

§ 2

Der Arbeiter wird hinsichtlich des Arbeitsentgeltes, der sonstigen Arbeitsbedingungen und des Arbeitsschutzes den vergleichbaren deutschen Arbeitern — des Betriebes (*) — gleichgestellt. Im einzelnen finden die Bestimmungen des Tarifvertrages zwischen . . . . vom . . Anwendung (*).

Il lavoratore viene parificato, per quanto riguarda la retribuzione, tutte le altre condizioni di lavoro e la protezione del lavoro, ai lavoratori tedeschi ai quali è paragonabile come grado di qualifica — dell'azienda (*) —. In particolare si applicano le disposizioni del contratto collettivo tra . . . . del . . (*).

Der Mindest- $\frac{\text{Brutto}}{\text{Netto}}$ (*) — Lohn beträgt DM stündlich, taglich, wöchentlich, monatlich (*)

Il salario minimo $\frac{\text{lordo}}{\text{netto}}$ (*) è il DM all'ora, al giorno alla settimana, al mese (*).

§ 3

Der Arbeitgeber stellt dem Arbeiter eine angemessene Unterkunft gegen entsprechende Vergütung zur Verfügung

Il datore di lavoro mette a disposizione un alloggio conveniente dietro pagamento di una somma adeguata.

§ 4

Für das durch diesen Vertrag begründete Arbeitsverhältnis gilt das deutsche Recht. Für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten sind die deutschen Gerichte für Arbeitssachen zuständig.

Il rapporto di lavoro stabilito dal presente contratto è regolato dal diritto tedesco. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono di competenza della Magistratura tedesca del lavoro. (Gerichte für Arbeitssachen).

§ 5

(Hier folgen alle Sonderbestimmungen, die etwa von Fall zu Fall getroffen werden).

(Seguono tutte le disposizioni speciali prese eventualmente di volta in volta)

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Ansprüche aus diesem Vertrag können nicht gegen den bevollmächtigten Vertreter des Arbeitgebers, sondern nur gegen den Arbeitgeber selbst geltend gemacht werden.

Le rivendicazioni derivanti dal contratto non potranno essere fatte valere contro il rappresentante autorizzato dal datore di lavoro ma soltanto contro il datore di lavoro stesso.

Ort und Datum	Ort und Datum . . . .
Luogo e data .	Luogo e data . . . .
Unterschrift des Arbeitgebers	Unterschrift des Arbeitnehmers
Firma del datore di lavoro	Firma del lavoratore
. . . . .	. . .

Durchgangsvermerk der deutschen Kommission
Visto della Commissione tedesca

. . . .

(*) Nichtzutreffendes streichen
Cancellare la parte che non interessa

Einzelangaben zu vorstehendem Arbeitsvertrag:
Indicazioni particolari relative al precedente contratto:

1) Bezahlung von Überstunden . . . . . .
Retribuzione del lavoro straordinario
2) Akkordarbeit
Lavoro a cottimo
3) Bezahlter Urlaub
Ferie pagate
4) Vam Arbeiter zu zahlender Betrag für die Unterkunft
Onere relativo all'alloggio
5) . . .
6) . . .
7)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1956, n. 894.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato MM., nel comune di Savogna (Udine).

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 17 dicembre 1955, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato MM., nel comune di Savogna (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 13. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1956, n. 895.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Stanislao Kostka, in rione Papireto-Noviziato del comune di Palermo.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 12 agosto 1953, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 24 marzo 1956, relativo alla erezione della parrocchia di S. Stanislao Kostka, in rione Papireto-Noviziato del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 14. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1956, n. 896.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in località Pian del Quercione del comune di Massarosa (Lucca).

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucca in data 18 agosto 1954, integrato con postilla senza data e con dichiarazione 15 settembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in località Pian del Quercione del comune di Massarosa (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 15. — RELLEVA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 luglio 1956, n. 786, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

Circolare n. A-13 del 1° agosto 1956 concernente l'Accordo di pagamento con l'Argentina (n. 17).

(3994)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 16 luglio 1956 sono stati approvati ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i « Ruoli di anzianità degli impiegati dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici », al 1° gennaio 1956.

(3951)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	637,75
1 Franco svizzero lib.	145,812
1 Corona danese	90,30
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	121,265
1 Fiorino olandese	164,16
1 Franco belga	12,547
100 Franchi francesi	177,955
1 Franco svizzero acc.	143,485
1 Lira sterlina	1746,937
1 Marco germanico	149,335

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1956, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 146, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Sericchi Nestore per l'annullamento della delibera del 16 ottobre 1954 del Comitato direttivo del Banco di Napoli che lo dichiarò d'ufficio dimissionario dall'impiego con effetto dall'11 ottobre stesso anno, in applicazione dell'art. 96, terzo comma, del regolamento del personale.

(3930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	829772	724,50	Vigliardi *Paterio* fu Felice, ipotecato a favore di Cerutti Maddalena fu Luigi.	Vigliardi *Luigi Ignazio Paterio* fu Felice, ipotecato a favore di Cerutti Maddalena fu Luigi.
Red. 3,50 % (1934)	385679	598,50	Ludrini Antonietta fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Masseriol Iona fu Davide* ved. Ludrini.	Ludrini Antonietta fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Mazzariol Ione Matilde Emilia* ved. Ludrini.
Id.	401338	101,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	5733	8.500 —	Tedeschi Isabella fu Felice, moglie di Gentili *Alberto*, dom. in Torino, dotale.	Tedeschi Isabella fu Felice, moglie di Gentili *Cesare Alberto*, dom in Torino, dotale.
Rendita 5 % (1935)	62124	2.075 —	O. P. Albergo dei Poveri in Genova, amm.to dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto vitalizio ad Ambrosioni *Enrichetta* fu Fortunato, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio ad Ambrosioni *Gaetana Antonietta Maria Enrica* fu Fortunato, dom. a Genova.
Id.	139991	425 —	Come sopra (intestazione ed usufrutto)	Come sopra (intestazione ed usufrutto)
Red. 3,50 % (1934)	28243	357 —	Celesia *Pilati Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di Fazio Giuseppe, dom. a Palermo, dotale.	Celesia *Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di Fazio Giuseppe, dom. a Palermo, dotale.
Id.	132793	175 —	Celesia *Pilati Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di *Fazio Furnari Giuseppe*, dom. a Palermo dotale.	Celesia *Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di Fazio Giuseppe, dom. a Palermo, dotale
Id.	[illegible]	700 —	Celesia *Pilati Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di *Giuseppe Fazio Furnari* fu Antonino, dom. a Palermo, dotale.	Celesia *Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di *Giuseppe Fazio* fu Antonino, dom. a Palermo, dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	870668	73,50	Celesia Francesca Paola di Lancellotto, moglie di *Fazio Furnari Giuseppe*, dom. a Palermo.	Celesia Francesca Paola di Lancellotto, moglie di *Fazio Giuseppe*, dom. a Palermo,
Id.	870669	49 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3599) Roma, addì 21 luglio 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato denunciato lo smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato del Cons. 3,50 % (1906) n. 753080 per l'annua rendita di L. 3,50 a favore del Conservatorio di Santa Maria di Costantinopoli in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 9 aprile 1956

(1723) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica concernente la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione

Nella tabella dei Comuni allegata al decreto Ministeriale 28 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1956 n. 184, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori involontariamente disoccupati addetti all'industria del tabacco in determinati Comuni delle provincie di Brindisi, Chieti, ecc. sono stati omessi involontariamente i seguenti Comuni della provincia di Benevento: Benevento, San Giorgio del Sannio, Calvi San Nazzaro, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi.

Detti Comuni debbono intendersi compresi nella tabella allegata al decreto Ministeriale 28 giugno 1956 ai fini della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione disposta col decreto medesimo.

(3950)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per sessanta posti in convitto e per millesettecento borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1956-1957 agli orfani degli iscritti sono complessivamente sessanta, dei quali quindici riservati agli orfani che intendano seguire scuole a tipo professionale, industriale o agrario e cinque ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre 1956. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di dieci anni e non più di dodici, ed avere conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico delle famiglie.

I vincitori del concorso saranno ricoverati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia) od in altri convitti con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ricoverati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1956-1957 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

100 da L. 20.000 per la scuola elementare;

200 da L. 40.000 per la scuola media o le scuole di avviamento professionale;

200 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

200 da L. 100.000 per l'università e gli altri istituti di istruzione superiore (escluse le Accademie militari);

50 da L. 100.000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Delle 200 borse per l'Università e delle 50 borse per i corsi di specializzazione n. 160 e n. 40 sono, rispettivamente, riservate a studenti che abbiano completato gli esami prescritti nella sessione di novembre 1956, le rimanenti a quelli che abbiano completato gli esami stessi nella sessione di febbraio 1957, con la riserva — nel caso di disponibilità residue — di ammettere al beneficio gli studenti, in qualsiasi sessione abbiano completato i prescritti esami, risultanti idonei.

Condizioni e modalità per l'ammissione ai concorsi

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre, e di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati.

I candidati a borse per corsi di perfezionamento postuniversitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni con una votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93 Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 15 settembre 1956 per gli aspiranti a posti in convitto, ed a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e superiori;

il 31 dicembre 1956 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito e regolarmente documentate.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studi che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno per ciascuna di dette categorie graduati fra di loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici, alla corrispondenza tra l'età e la classe frequentata ed alla condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia che fruisce di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto, soltanto se la vedova abbia cinque orfani minorenni a carico oppure se trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) stato di servizio dell'iscritto rilasciato dalla competente Amministrazione centrale;

5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, su la conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria, pensione di guerra o assegno vitalizio, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente, e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, sia ricoverato in convitto o assistito con borsa di studio o sussidi scolastici da qualche Ente;

7) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1956-1957.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per i corsi frequentati, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento postuniversitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso che intende seguire è un corso di specializzazione o perfezionamento postuniversitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con la indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1956-1957; a corredo della domanda non è però necessario che sia prodotto il relativo certificato di istruzione. Qualora il candidato abbia invece già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli

anni già frequentati, con le votazioni riportate. Il concorrente potrà infine esibire pubblicazioni e certificati che reputasse utile a dimostrare la sua attività scientifica.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

NB. — Dei documenti indicati ai nn. 1), 2), 3), 4) e 7) potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastivo 1956-57 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso:

500 da L. 65.000 per il ginnasio e il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

300 da L. 100.000 per l'Università e gli altri istituti di istruzione superiore (escluse le Accademie militari);

150 da L. 100.000 per i casi di specializzazione o perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Delle 300 borse per l'Università e delle 150 borse per i corsi di specializzazione, n. 240 e n. 120 sono, rispettivamente, riservate a studenti che abbiano completato gli esami prescritti nella sessione di novembre 1956, le rimanenti a quelli che abbiano completato gli esami stessi nella sessione di febbraio 1957, con la riserva — nel caso di disponibilità residue — di ammettere al beneficio gli studenti, in qualsiasi sessione abbiano completati i prescritti esami, risultanti idonei.

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori o per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1955-1956 *con media non inferiore ad 8/10* (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, comprese le facoltative, con esclusione dell'educazione fisica e condotta).

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato con media non inferiore a *24/30 gli esami di* tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni già frequentati.

Gli aspiranti per borse di studio postuniversitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni con votazione non inferiore ad 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, via Flavia 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 15 settembre 1956 per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori;

il 31 dicembre 1956 per gli aspiranti a borse di studio universitarie o postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito e regolarmente documentate.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intende seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, figli di padre o di madre dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno per ciascuna delle due categorie graduati fra di loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici, alla corrispondenza tra l'età e la classe frequentata ed alla condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai nn. 1), 3), 4), 6) e 8) oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui lo iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio.

Roma, addì 5 agosto 1956

Il presidente: NOTARIANNI

(4007)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.